



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente
dr. Luca Fuzio - Giudice
d.ssa Maria Magri - Giudice Estensore

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale **n. 353/2025**

promosso da

GIORGIO DALL'OLIO, rappresentato e difeso dagli avv. Omar Chiari e Gabriella Cuciti

RICORRENTE

nei confronti di

GENERAL CARGO ITALY SRL

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
GENERAL CARGO ITALY SRL;

considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della
notificazione nei suoi confronti;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della
liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il
debitore, evincibile dalla entità del credito dell'istante (€ 23.070,83), dalla presenza di debiti



nei confronti di erario e enti previdenziali (€ 620.673,81) e dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti (€ 1.587.398,00 al 31/12/2021), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido (€ 14.139,00);

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Orio al Serio (BG);

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di spedizionieri, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;

ritenuto di indicare come curatore il dott. GIACOMO ANDREOLETTI, iscritto dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII

considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;

P.Q.M.

Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,

- 1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di GENERAL CARGO ITALY SRL (C.F./P.IVA 04397050164), con sede legale in Orio al Serio (BG), in persona del legale rappresentante DE STEFANI ANTHONY GIORGIO (C.F. DSTNHN57D26F205T);
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. GIACOMO ANDREOLETTI (C.F. NDRGCM82T14D952D);
- 2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.



2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

- 3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato il giorno **27/02/2026 ore 09:00**, nel suo ufficio presso il Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
- 4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma 2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
- 5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinques* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per



estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.

Bergamo, 26/11/2025

Il Giudice Estensore

d.ssa Maria Magrì

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta

